



Maria Maddalena Buoninconti
Notaio

Numero 361766 del repertorio Numero 31543 della raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio, in Verona (VR), nel mio studio,

28 febbraio 2019

Innanzi a me dottor Maria Maddalena BUONINCONTI, notaio in Verona con studio al Vicolo Ghiaia n. 3, iscritto presso il Collegio notarile di Verona, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Padovani Gabriella, nata a Verona (VR) il 04 aprile 1964, domiciliata a Verona (VR), Via Giovanni della Casa n. 9,

Petrella Diana, nata ad Abano Terme (PD) il 10 aprile 1973, domiciliata a Padova (PD), Corso del Popolo n. 14,

SONO COMPARSI

PALMIRI EGIDIO, nato a Vado Ligure (SV) il 28 luglio 1923, domiciliato a Verona (VR), Via Tirso n. 3,

Codice Fiscale PLM GDE 23L28 L528X;

TOGNI ANDREA, nato a Firenze (FI) il 01 aprile 1967, domiciliato a Buttafiera (VR), Via Torre n. 5,

Codice Fiscale TGN NDR 67D01 D612A;

TOGNI MARCO, nato ad Amburgo (Germania) il 15 settembre 1964, domiciliato a Verona (VR), Via Germania n. 3,

Codice Fiscale TGN MRC 64P15 Z112Z;

TOGNI ELISABETTA, nata a Torino (TO) il 28 novembre 1963, domiciliata a Bovolone (VR), Via Canton n. 9,

Codice Fiscale TGN LBT 63S68 L219H;

che intervengono nella loro qualità di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, e quindi quali unici membri del Consiglio della Fondazione "Accademia d'Arte Circense", con sede in Verona, via Tirso n.3, Codice Fiscale 93027690234, costituita per atto a rogito del notaio Claudio Avitabile di San Martino Buon Albergo (VR) in data 29 aprile 1988, repertorio numero 59995/756, registrato a Verona il 16 maggio 1988 al numero 2613 - Atti Pubblici Serie 1.

E' altresì presente:

GUGLIELMI LUCINA, nata a San Bonifacio (VR) il 01 gennaio 1967, domiciliata a Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 14,

Codice Fiscale GGL LCN 67A41 H783Q.

Detti comparenti, delle cui identità personali io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- i) che in data 29 aprile 1988 veniva costituita per atto a rogito del notaio Claudio Avitabile di San Martino Buon Albergo (VR), repertorio numero 59995/756, registrato a Verona il 16 maggio 1988 al numero 2613 - Atti Pubblici Serie 1, la Fondazione "Accademia d'Arte Circense" con sede in Verona, via Tirso n.3 allo scopo di salvaguardare la storia e le tradizioni circensi;
- ii) che la detta fondazione è ancora in attesa di riconoscimento;
- iii) che per meglio rispondere agli scopi della Fondazione è oggi intenzione procedere alle opportune modifiche dell'originario atto costitutivo;

REGISTRATO A VERONA

il 4 marzo 2019

al n. 4366

Serie 1T

Tutto ciò premesso
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene
quanto segue:

ARTICOLO I

I costituiti Palmiri Egidio, Togni Andrea, Togni Marco e Togni Elisabetta, quali unici membri dell'attuale Consiglio, al fine di ottenere il riconoscimento, deliberano di adottare un nuovo statuto composto di trenta articoli, che sostituisce il precedente composto di quindici articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera A).

ARTICOLO II

I costituiti Palmiri Egidio, Togni Andrea, Togni Marco e Togni Elisabetta dichiarano, che la Fondazione "Accademia d'Arte Circense" con sede in Verona, via Tirso n.3, che sarà regolata dal nuovo statuto come sopra allegato:

i) - è priva di fini di lucro ed ha lo scopo:

- di salvaguardare e preservare la storia e le tradizioni del Circo, attraverso lo studio, la valorizzazione e la divulgazione della cultura circense;
- di qualificare, promuovere e valorizzare l'arte circense in tutte le sue espressioni;

ii) - ha, ad oggi, un patrimonio, costituito di soli immobili, che alla data del 27 dicembre 2018, è pari ad Euro 296.164,82 (Euro duecentonovantaseimilacentosessantaquattro virgola ottantadue), come da perizia di stima redatta dall'Architetto Gilberto Derossi, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona al numero 2147 sezione A, e dallo stesso asseverata innanzi al Funzionario Giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Verona in data 10 gennaio 2019, R.G. 237/2019 S.I.G.P., e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera B), omessane da me notaio la lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti;

ii) - è amministrata da un Consiglio, nominato il 29 maggio 2018, nelle persone dei signori:

PALMIRI EGIDIO - Presidente;

TOGNI ANDREA - TOGNI MARCO - TOGNI ELISABETTA - Consiglieri;

iii) - che sono partecipanti alla fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividono le finalità della Fondazione e si distinguono in:

FONDATORI PROMOTORI:

coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e precisamente:

- Egidio Palmiri e l'Associazione "Ente Nazionale Circhi".

FONDATORI ADERENTI:

tutte le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano alla stessa, impegnandosi a contribuire al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, una tantum oppure su base annuale o pluriennale, nelle forme e nella misura determinati dal Consiglio.

I "Fondatori Aderenti" sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI SOSTENITORI:

tutte le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita

della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum, annuali o pluriennali in denaro, su proposta, nelle forme e nella misura determinati dal Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali; essi sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Ove il contributo o la prestazione abbiano cadenza annuale o pluriennale, la qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO III

I costituiti Palmiri Egidio, Togni Andrea, Togni Marco e Togni Elisabetta, quali unici membri del Consiglio, deliberano di nominare quale organo di controllo, un organo monocratico che durerà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato, nella persona della Dott.ssa Lucina Guglielmi, sopraggeneralizzata, iscritta al Registro dei Revisori Legali in data 31 dicembre 1999 con numero 113579 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000), alla quale verrà dato un compenso determinato secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale della categoria professionale di appartenenza in vigore.

La dottoressa Lucina Guglielmi, qui presente accetta la carica, dichiarando di avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge, così come sotto la propria personale responsabilità attesta che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

ARTICOLO IV

Il Consigliere Togni Andrea è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche.

ARTICOLO V

Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico della Fondazione.

ARTICOLO VI

I costituiti danno atto di essere stati informati da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e di voler consentire, come consentono, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge.

Di

quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge ed in parte scritto a mano da me su due fogli di cui si sono occupate sei facciate per intero oltre parte della settima io notaio, presenti i testi, ho dato lettura, unitamente allo statuto, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con i testi e me notaio lo sottoscrivono, firmano nel margine dell'altro foglio e firmano lo statuto alle ore undici e cinquanta (ore 11,50).

F.to Egidio Palmiri

F.to Marco Togni

F.to Elisabetta Togni

F.to Andrea Togni

F.to Lucina Guglielmi

F.to Gabriella Padovani (teste)

F.to Diana Petrella (teste)

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

ALLEGATO A) al N. Rep. 361766 al N. Rac. 31543

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"ACCADEMIA D'ARTE CIRCENSE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' istituita la Fondazione denominata:

"ACCADEMIA D'ARTE CIRCENSE"

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Verona, via Tirso n. 3.

Potrà inoltre istituire, nei termini di legge, sedi secondarie, nel territorio nazionale e all'estero, anche in forma mobile.

Art. 3

La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Art. 4

La Fondazione è priva di fini di lucro ed ha lo scopo:

- di salvaguardare e preservare la storia e le tradizioni del Circo, attraverso lo studio, la valorizzazione e la divulgazione della cultura circense;
- di qualificare, promuovere e valorizzare l'arte circense in tutte le sue espressioni.

Per il conseguimento dei suoi fini, la Fondazione potrà, tra le altre iniziative, in particolare:

- 1) organizzare e gestire una "Scuola del Circo", anche in forma di collegio, per lo svolgimento di attività didattiche e di insegnamento dell'arte circense, di corsi di perfezionamento, di corsi di formazione, di attività di ricerca e di sperimentazione;
- 2) istituire e gestire un Museo del Circo, con videoteca, cineteca, biblioteca, ecc.
- 3) istituire concorsi e premi, nazionali ed internazionali;
- 4) organizzare "festival" nazionali ed internazionali, spettacoli, convegni, ed altre attività culturali ed artistiche;
- 5) assegnare borse di studio, premi, sussidi e simili;
- 6) promuovere attività editoriali di ogni tipo, nonché attività di produzione cinematografica e televisiva sul mondo del Circo, sulle sue tradizioni e la sua cultura;
- 7) svolgere attività di ricerca, studio e sperimentazione, promuovere e sostenere iniziative anche in campo legislativo;
- 8) promuovere ogni altra attività o iniziativa volta al raggiungimento degli scopi.

Art. 5

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al precedente art. 4 se non alle stesse direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti

e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) costituire ovvero partecipare a società che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

5) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi statuari;

6) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

7) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statuari.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

La Fondazione opera e le sue finalità statuarie si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Promotori Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori a ciò destinati;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI PROMOTORI
- FONDATORI ADERENTI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI

Art. 10

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e precisamente:

- Egidio Palmiri e l'Associazione "Ente Nazionale Circhi".

Art. 11

Fondatori Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Fondatori Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano alla stessa, impegnandosi a contribuire al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, una tantum oppure su base annuale o pluriennale, nelle forme e nella misura determinati dal Consiglio.

I "Fondatori Aderenti" sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum, annuali o pluriennali in denaro, su proposta, nelle forme e nella misura determinati dal Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali; essi sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Ove il contributo o la prestazione abbiano cadenza annuale o pluriennale, la qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il

contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 13

Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, in apposita sessione, decide l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori e Aderenti non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 14

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Presidente Onorario;
- L'Organo di Revisione.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione; essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio sono nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Aderenti e, in mancanza di questi, dall'Associazione "Ente Nazionale Circhi", che ne determineranno previamente il numero e l'eventuale compenso.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio stesso provvederà alla loro sostituzione per cooptazione fino alla scadenza naturale del mandato, purchè la maggioranza dei consiglieri

sia sempre nominata dai Fondatori o, in mancanza di questi, dall'Ente Nazionale Circhi.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

È consentito partecipare alle sedute consiliari ed esprimere il voto mediante mezzi di telecomunicazione, in audioconferenza o videoconferenza.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione, sentita l'Assemblea dei Partecipanti;
- delibera l'accettazione di donazioni di non modico valore e lasciti nonché le modifiche patrimoniali;
- forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;
- nomina, ove opportuno, un Direttore dell'Ente, anche esterno al Consiglio, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico ed eventuale compenso.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare dei Comitati Scientifici che lo assistano nella sua attività, costituiti da almeno tre membri; i tempi e i modi saranno determinati dal Consiglio nella delibera di nomina.

Art. 19

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Art. 21

Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, fissando la durata della relativa funzione.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio, con voto consultivo.

Art. 22

Assemblea dei Partecipanti

L'assemblea dei partecipanti è composta dai Partecipanti Sostenitori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.

All'assemblea viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione del Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata dallo stesso, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione.

Art. 23

Organo di Revisione dei Conti

L'organo di revisione potrà essere monocratico o collegiale.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di questo, dall'Ente Nazionale Circhi, che ne fissa anche l'eventuale compenso.

Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ove sia nominato un Collegio dei Revisori dei Conti, questo è composto da tre membri effettivi e due supplenti; i membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente.

Il Revisore Unico e il Presidente del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolarità della tenuta contabile, la corrispondenza del bilancio e la consistenza di cassa, esercitando un controllo di legalità e non di merito.

Esso predispone le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo che devono essere presentate al Consiglio unitamente ai bilanci.

I suoi membri possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Il Revisore unico informa il Consiglio di amministrazione con apposita relazione.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV - NORME GENERALI

Art. 25

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Art. 26

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 27

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, anche di carattere programmatico.

Art. 28

Le modifiche dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi societari, e in tutti gli altri casi in cui lo riterrà opportuno, potrà proporre all'Autorità competente, con apposita delibera approvata con le stesse maggioranze previste per le modifiche dello statuto, di accertare l'esistenza di una delle cause di scioglimento della Fondazione.

In tal caso il Consiglio nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti o Istituti indicati dal Consiglio di Amministrazione aventi finalità uguali o analoghe.

Art. 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle

norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

F.to Egidio Palmiri

F.to Marco Togni

F.to Elisabetta Togni

F.to Andrea Togni

F.to Gabriella Padovani (teste)

F.to Diana Petrella (teste)

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo